

Deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2012, n. 35-4614

**Dipendente Dott. Luigi Ferrero; autorizzazione ad assumere incarico di perizia tecnica a favore del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.**

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Con lettera del 15.06.2012 il Dott. Luigi Ferrero, funzionario regionale assegnato al Settore Produzioni zootecniche, essendo stato delegato dal Direttore della Direzione Agricoltura con nota prot. n. 12493DB1100 del 28.05.2012 a redigere la perizia tecnica richiesta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte relativa al ricorso del Sig. Serre Antonio contro la Comunità Montana Valli Po, Bronda Infernotto e Varaita, ha presentato domanda di autorizzazione allo svolgimento della stessa ed ha stimato un impegno di circa 25 ore.

L'art. 3 della L.R. 23.1.1989 n. 10 stabilisce che l'assunzione da parte del dipendente regionale di incarichi (tra i quali anche gli incarichi per lo svolgimento di consulenze tecniche, perizie ed arbitrati) conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico deve essere autorizzata, valutata la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro e agli interessi della Regione e verificata l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alle funzioni esercitate dallo stesso nell'ambito dell'Amministrazione Regionale.

Inoltre l'art. 4, comma 1, del Regolamento di attuazione della stessa legge stabilisce che ogni anno la Giunta fissi, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che per l'anno 2012 non è ancora stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989 e che, peraltro, al dipendente sopra citato per il corrente anno, non è stato autorizzato alcun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. c) della L.R. n. 10/1989;

visto che il Direttore della Direzione Agricoltura, al quale il Dott. Luigi Ferrero è assegnato, sulla stessa nota del 28.05.2012 ha dichiarato che il dipendente non ha titolo ad intervenire nell'iter procedurale connesso alle attività di espletamento del citato incarico;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione;

dato, altresì, atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3, l'assunzione dell'incarico di cui trattasi, comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, l'indennità o rimborsi spese che saranno liquidati dal Tribunale direttamente al dipendente, con l'obbligo di dare notizia all'amministrazione regionale delle somme a tale titolo erogate;

tutto ciò premesso e considerato;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

di autorizzare, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10, il Dott. Luigi Ferrero a redigere una perizia a favore del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte con un impegno di circa 25 ore.

Lo svolgimento dell'incarico deve avvenire fuori dall'orario di servizio.

L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, l'indennità o rimborsi spese che saranno liquidati dal Tribunale direttamente al dipendente, con l'obbligo di dare notizia all'amministrazione regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)